

DISCIPLINARE recante: “Modalità di applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA)”.

Art 1 - Oggetto

- Il presupposto dell'IRESA è costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili, sia in fase di decollo, sia in fase di atterraggio. L'imposta è dovuta per ogni singola operazione di decollo e di atterraggio, effettuata negli aeroporti civili situati nel territorio regionale della Campania:

- a. dagli esercenti gli aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” emanato dall'Ente medesimo il 21 ottobre 2003 e ss mm ed ii;
- b. dagli esercenti gli aeromobili ad ala fissa ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia superiore a 4,5 tonnellate.

Sono esenti dall'applicazione dell'imposta gli aeromobili di cui al comma 175, L.R. n.5/2013.

Art 2 - Flussi informativi

– In sede di prima applicazione dell'IRESA, le società di gestione aeroportuale oppure, in mancanza, l'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n.1085 trasmettono alla Regione Campania - Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali - il flusso informativo, di cui alla L.R. n. 5 del 06/05/2013 art 1 comma 171 lettera a), entro i termini di cui all'art 7 comma 2 della L.R. n. 4 del 16/01/2014 , secondo i FORMAT flusso dati, allegati A.1 e A.2 alla D.G.R. n. ____ del ____ distintamente per gli eventi relativi all'anno 2013 e per quelli relativi all'anno 2014.

Relativamente agli eventi (decolli / atterraggi) che si verificheranno nei successivi periodi, le Società di Gestione Aeroportuale trasmetteranno i suddetti flussi informativi, ordinariamente, sempre secondo i FORMAT flusso dati di cui sopra, nel rispetto dei termini di cui all'art 1 comma 171 lett a) della L.R. n. 5 del 06/05/2013 così come modificato dall'art. 7 comma 1 lett b) della L.R. n. 4 del 16/01/2014.

La trasmissione avviene a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo tributiregionali@pec.regione.campania.it

In particolare, i dati da trasmettere sono quelli relativi a:

- a. soggetto passivo d'imposta : denominazione, codice fiscale/partita IVA,
- b. aeromobili: Modello, marca, codice identificativo secondo la codifica ICAO, peso massimo al decollo (MTOW), certificazione acustica ICAO, classe acustica IRESA;
- c. operazioni di volo: decollo o atterraggio, data e ora dell'evento, codice di volo secondo la codifica ICAO o IATA, numero del volo, aeroporto in cui l'evento è avvenuto;

d. importi: dovuti e versati per ciascun evento.

Art 3 - Misura dell'imposta

La misura dell' IRESA è determinata in riferimento al peso massimo dell'aeromobile al decollo (nel seguito MTOW: Maximum Take Off Weight) ed al livello di emissioni sonore dell'aeromobile, accertato secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese che ha rilasciato il Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III , IV e V dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO. Essa è determinata in base all'algoritmo di cui alla tabella C2, applicando le misure riportate nelle Tabelle C3 e C4 della L.R. 16/2014, art. 1 comma 155. Le misure previste sono differenziate in base alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale ed alla fascia oraria in cui si verifica l'evento. In particolare:

Fascia oraria diurna

- a.** per gli aeromobili in Classe 1 ovvero velivoli subsonici a getto e ad elica privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,46/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate ed € 0,48/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,42/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,44/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;
- b.** per gli aeromobili in Classe 2 ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 2 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,43/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,45 / tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,39/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,41/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;
- c.** per gli aeromobili in Classe 3a ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 3 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,40/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,42/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il

relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,37/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,39/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

d. per gli aeromobili in Classe 3b ovvero velivoli subsonici a getto e ad elica con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 4 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,30/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,31/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,28/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,29/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

e. per gli aeromobili in Classe 3c ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 5 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,20/ tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo (MTOW), per le prime 25 tonnellate; € 0,21/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,18/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,19/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

Fascia oraria notturna

a. per gli aeromobili in Classe 1 ovvero velivoli subsonici a getto e ad elica privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: 0,48/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate ed € 0,50/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,44/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,46/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

b. per gli aeromobili in Classe 2 ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 2 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,45/ tonnellata o

frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,47 / tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,41/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,43/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

c. per gli aeromobili in Classe 3a ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 3 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,42/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,44/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,39/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,41/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

d. per gli aeromobili in Classe 3b ovvero velivoli subsonici a getto e ad elica con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 4 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,31/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,33/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,29/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,31/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

e. per gli aeromobili in Classe 3c ovvero velivoli subsonici a getto con livello di emissioni sonore certificato in capitolo 5 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO e ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso 16 Vol.1 ICAO che operano in aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro: € 0,21/ tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo (MTOW), per le prime 25 tonnellate; € 0,22/ tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive; se operano in aeroporti per i quali il relativo intorno registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro € 0,19/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le prime 25 tonnellate; € 0,20/tonnellata o frazione di tonnellata di MTOW, per le successive;

- Limitatamente all'anno d'imposta 2013, si applicano gli importi cui all'allegato C della legge regionale 5/2013, tabella C3, ridotti del 50 per cento, ai sensi dell'art 7 comma 3, L.R. 4/2014.

Art 4 -Convenzioni

- Ai sensi dell'art.1, comma 171 e comma 174, Legge Regionale n.5 del 6 maggio 2013 e ss mm ed ii, le convenzioni che regolano i rapporti tra Regione e società di gestione aeroportuale ai fini dell'applicazione dell' IRESA integrano e fanno proprie le previsioni del presente disciplinare

Art 5 - Pagamenti e riversamenti dell'imposta

- **Pagamenti** – Ai sensi del comma 170 art 1 della L.R. n. 5 del 6/5/2013, così come modificato dal comma 1 lett. a) art 7 L.R. n. 4/2014, il soggetto passivo d'imposta provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute, a favore delle società di gestione aeroportuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare nel quale si è verificato l'evento.

- **Riversamenti** - Ai sensi del comma 171 lett. b) LR n. 5/2013, così come modificato dal comma 1 lett. c) art 7 L.R. n. 4/2014, le società di gestione aeroportuale riversano alla Regione gli importi introitati entro la fine del bimestre successivo al trimestre solare di riferimento.

In caso di mancato rispetto, da parte degli esercenti gli aeromobili, del termine di cui all'art 1 comma 170 della LR n. 5/2013, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lett a) della L.R. 4/2014, il Gestore riverserà l'imposta alla Regione entro il mese successivo al pagamento della stessa. Il riversamento avviene a mezzo di bonifico bancario, utilizzando il conto corrente di Tesoreria n. _____, intestato alla Regione Campania, specificando quale causale "Riversamento IRESA pagamento imposta relativa all'anno _____ - trimestre n. ____".

Ai sensi dell'art. 7 comma 2, L.R. n.4/2014, gli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi e delle società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza dell'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dei fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n.5/2013, fino al termine dei trenta giorni successivi alla data di esecutività del presente provvedimento, si considerano effettuati correttamente e senza ritardo se chi vi era tenuto provvede entro i successivi trenta giorni.

Art 6 - Accertamenti dei mancati pagamenti da parte dei Vettori e conseguente recupero

- Ai fini della verifica della veridicità dei dati la Regione effettua, con l'ausilio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), controlli a campione sul flusso di dati forniti dai soggetti passivi di imposta alle società di gestione aeroportuale.

- Il riscontro del mancato pagamento - in tutto o in parte, alle previste scadenze - degli importi -liquidati dalla Società di gestione aeroportuale comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva mediante l'emissione di avvisi di accertamento.

- In caso di omessi, ritardati o insufficienti pagamenti è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'art 1 comma 173 della L.R. n. 5/2013.

- Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 472/1997

Art 7 - Inadempienze delle società aeroportuali e comminazione relative sanzioni

- Le procedure relative alla rilevazione delle inadempienze dei Gestori Aeroportuali ed alla comminazione delle relative sanzioni sono riportate nello schema di convenzione, di cui all'art 4, allegato B alla D.G.R. n. _____ del _____ alla presente.

=====